



**C I S L**

# NOTIZIE

Anno XL N. 9

MAGGIO 2010

**Notiziario dell'Unione Provinciale C.I.S.L. di UDINE - Via T. Ciconi, 16**  
Aut. Trib. Udine n. 267 del 7.12.1970 - Direttore Responsabile: Amos D'Antoni  
Spedizione in abbonamento postale. Non contiene pubblicità.  
Sped. in A.P. D.L. 353/2003 (conv. L. 27.02.04 n. 46) art. 1 comma 2 DCB Udine

c.i.p. CISL Via T.Ciconi, 16 - 33100 UDINE

## ***FAI - CISL Udine***

*Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale*

- |  |            |
|--|------------|
| ✓ Cassa Integrazione in Deroga settore PESCA                   | pag. 2     |
| ✓ CCNL Artigiani Alimentare e Panificazione: rinnovato il Ccnl | pag. 3-4   |
| ✓ CCNL Artigiani tabelle retributive dal 1^ maggio 2010        | pag. 5     |
| ✓ Dichiarazione dei redditi: scadono i termini                 | pag. 6     |
| ✓ Novità fiscali 730/2010                                      | pag. 7     |
| ✓ Infortunio in itinere  | pag. 8     |
| ✓ Le cure termali  | pag. 8     |
| ✓ CCNL Imprese Contoterziste: rinnovo biennio economico        | pag. 9     |
| ✓ Assegno per il Nucleo Familiare per tempo indeterminato      | pag. 9     |
| ✓ Congedi Parentali  | pag. 10    |
| ✓ Il punto sui rinnovi contrattuali                            | pag. 11-12 |
| ✓ Recapiti FAI-Cisl Udine                                      | pag. 12    |

## CIG in deroga SETTORE PESCA

Finalmente, dopo un lungo tergiversare, l'**INPS con Messaggio n. 012819 del 11/05/2010** ha accolto tutte le nostre osservazioni relative alle sospensioni delle attività lavorative per il periodo agosto 2009 e successive, legate al fatto che le Aziende di pesca hanno effettuato il versamento dei contributi, come dalla precedente normativa riferita al fermo pesca. Alleghiamo di seguito il testo integrale del sopra indicato messaggio Inps:

*'Con messaggio n. 10111 del 14.4.2010 è stato chiarito che i periodi di sospensione dal lavoro determinati da fermo pesca già indennizzati secondo quanto previsto dai commi da 1 a 6 dell'art.4 ter della L.129/2008, di conversione del D.L. 3.6.2008 n. 97, sono esclusi dall'intervento di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 del DI 44768 del 23.12.2008.*

*Al riguardo si rende noto che le sospensioni intervenute nel 2009 non sono state indennizzate ai sensi dell'art. 4 ter, commi 1 – 6 della L. 129/08 citata; di conseguenza anche per tali sospensioni potranno trovare accoglimento le richieste di CIG in deroga.*

*Analogamente potranno trovare accoglimento le domande di integrazione salariale relative a periodi per i quali, pur in assenza di prestazione lavorativa, siano stati versati i contributi. Le imprese interessate dovranno produrre dichiarazione della competente capitaneria di porto attestante il fermo delle imbarcazioni.'*

E' stato un percorso purtroppo accidentato che con l'aiuto e la pazienza dei nostri Pescatori associati ha potuto superare tutta una serie di remore da parte degli Enti ed Istituti preposti all'accoglimento e all'evasione delle pratiche in modo positivo. La scarsa conoscenza del settore ha costretto tutti ad un lavoro aggiuntivo di scambi informativi: *dal vero significato di 'membro di equipaggio', dal concetto di 'capo barca', di 'retribuzione alla parte', di 'imbarco e sbarco', dalle voci 'lavoro marittimo' e 'lavoro dipendente'* che distinguevano nelle posizioni Inps i **LAVORATORI DELLA GRANDE PESCA** da quelli **DELLA PICCOLA PESCA**, ecc.

Vale la pena sintetizzare i molteplici incontri informativi e di chiarimento, le mille verifiche legislative, le missive esplicative che la FAI-Cisl con i suoi dirigenti locali e con i suoi dirigenti nazionali di supporto, ha perseverato e sostenuto, e nel contempo 'tirato al traino tanti altri', per giungere al chiarimento presso il Ministero del Lavoro del 3 maggio u.s. e conseguente definitiva interpretazione con il sopraccitato messaggio.



La domanda che sorge ora spontanea è se si poteva fare prima e meglio. Come Fai Cisl di Udine ci sentiamo di rispondere di sì, perché a questo appuntamento con la CIG in deroga della **GRANDE PESCA** ci eravamo preparati, non solo per il momento della stesura e della firma dell'accordo locale presso la Direzione Marittima di Trieste del 12 giugno 2009, dove avevamo evidenziato, pur soli, che gli aventi diritto erano tutti i membri di equipaggio, compreso il capo barca armatore. Ma eravamo ancor più preparati al momento dell'incontro all'inizio di agosto 2009 con i Pescatori della **grande pesca** dove Federpesca, a nostro avviso, ha operato per emarginare dalla rappresentanza del settore la nostra sigla sindacale, non permettendo in quella circostanza di iniziare un percorso virtuoso per una corretta procedura sulla CIG in deroga. L'aver dovuto rincorrere poi nei mesi successivi gli avvenimenti, ha portato in seguito a dover operare su una situazione esistente particolarmente difficile che per sbrogliarla ha creato tutta una serie di lungaggini burocratiche.

Diverso percorso per la CIG in deroga della **PICCOLA PESCA** per la quale la FAI-Cisl di Udine assieme a Federcoopescas con estrema determinazione si sono impegnate, nel secondo trimestre del 2009, per far riconoscere anche a questi Pescatori il diritto agli ammortizzatori sociali in deroga regionali. Oggi, come FAI, **ci sentiamo pubblicamente di ringraziare i Pescatori della Cooperativa San Vito di Marano** che con la loro richiesta di Cig in deroga regionale e la loro abnegazione nel frequentare i corsi di formazione collegati alla Cassa stessa hanno garantito per il futuro a tutti i pescatori della piccola pesca di poter rientrare in un discorso complessivo riguardante la riforma degli ammortizzatori sociali, che non potrà più dimenticarli.

La Segreteria FAI-Cisl Udine

## RINNOVATO il CCNL ARTIGIANI Alimentare e Panificazione

Il 27 Aprile 2010, tra le Organizzazioni Artigiane Imprenditoriali e **FAI-CISL**, **FLAI-CGIL** e **UILA-UIL**, è stato rinnovato il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle Imprese Artigiane del settore Alimentare e Imprese della Panificazione.

Di seguito Vi proponiamo una sintesi dell'intesa raggiunta.



**Durata e scadenza** - Il presente CCNL scadrà il 31.12.2012 con durata triennale. La contrattazione collettiva regionale, di norma, si collocherà a metà del triennio.

**Classificazione del personale** - Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una apposita Commissione paritetica provvederà ad elaborare una proposta per l'aggiornamento della classificazione del personale con riferimento specifico alla polivalenza e polifunzionalità delle figure professionali di questi settori.

### **Relazioni sindacali – Osservatori – Rapporti decentrati – Pari Opportunità**

**Osservatori** si concorda di sviluppare i reciproci rapporti individuando nel livello nazionale e regionale la sede più idonea allo svolgimento e allo sviluppo del sistema informativo individuato nel CCNL, con diversi compiti allo stesso assegnati.

**Pari opportunità** si conviene di realizzare attività di studio-ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive che consentano un'effettiva pari opportunità uomo-donna, con sensibilizzazione degli ambienti di lavoro.

**Contrattazione collettiva regionale** le parti attribuiscono fondamentale importanza alla contrattazione collettiva regionale e auspicano venga avviata su tutto il territorio nazionale, a metà della vigenza del CCNL, individuando nell'Ente Bilaterale Nazionale l'ente preposto per un esame della situazione ed indicazioni mirate.

**Molestie sessuali** il datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire comportamenti configurabili come molestie sessuali oltre a promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.

**Mobbing** il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di violenza psicologica o morale posta in atto da superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri.

**Contratto a tempo determinato** - le parti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro affermando che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, inserendo nel rinnovo elenco specifico.

Nelle imprese **fino a 5 dipendenti** (compresi tempo indeterminato, apprendisti e contratti d'inserimento) è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine.

Per le imprese **con più di 5 dipendenti** (come sopra calcolati) è consentita l'assunzione nella percentuale del 30% dei lavoratori con arrotondamento all'unità superiore.

A LIVELLO REGIONALE POTRANNO ESSERE INDIVIDUATE ALTRE CASISTICHE PER LE ASSUNZIONI A TERMINE.

Il contratto a tempo determinato per svolgimento di mansioni equivalenti per lo stesso datore di lavoro, **non può superare i 36 mesi compreso proroghe e rinnovi**, superato il quale, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato. In deroga è possibile per una sola volta e per massimo 12 mesi la stipula di ulteriore contratto a termine purchè avvenga in Direzione provinciale del lavoro con l'assistenza sindacale.

Il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa a termine per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi per le mansioni già espletate, a condizione che manifesti tale volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto stesso. Tale diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

**Stagionalità** - Viene stabilito che nell'arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di mesi 6 per ogni singolo contratto, ivi comprese eventuali proroghe. **Il lavoratore assunto con contratto a termine per attività stagionali, ha diritto di precedenza** rispetto a

nuove assunzioni a termine per medesime attività stagionali. Tale diritto dovrà essere manifestato per iscritto e si estinguerà entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

**Il periodo di prova per il personale stagionale** assunto in base al presente articolo è ridotto nella misura del 70% rispetto al periodo di prova stabilito dal presente CCNL per la generalità dei lavoratori.

**Lavoratori Immigrati** - Al fine di favorire il ritorno dei lavoratori immigrati nei paesi di origine e compatibilmente con le esigenze produttive, potranno essere riconosciute l'utilizzo cumulativo di ferie e ROL maturati. Il lavoratore dovrà fornire apposita ed idonea documentazione.

**Periodo di prova** - In caso di riassunzione di personale già occupato nei 24 mesi precedenti presso la stessa azienda con identica qualifica e mansione, il periodo di prova sarà considerato già espletato.

**Assistenza sanitaria integrativa** - A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono iscritti al Fondo Sanitario Nazionale Integrativo Intercategoriale per l'Artigianato tutti i dipendenti a tempo indeterminato. Le aziende da tale data verseranno un contributo pari a € 10 € mensili per 12 mensilità mentre per i part-time sarà pari a € 7.

L'erogazione delle prestazioni sanitarie è un diritto contrattuale dei lavoratori, pertanto l'azienda che ometta il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al fondo della perdita delle prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

**Diritto alle prestazioni della bilateralità** – La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore

- ✓ Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore.
- ✓ A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili. Tale importo, escluso dal calcolo del TFR, dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore.

**Formazione continua e aggiornamento professionale** - Si concorda sulla necessità di avviare interventi di qualificazione e valorizzazione delle professionalità esistenti in azienda individuando in Fondartigianato lo strumento per la formazione continua dei lavoratori. Viene stabilito un monte ore pari a 28 annue per la formazione a condizione che il corso stesso abbia durata almeno doppia.

**Azioni per lo sviluppo del sistema di relazioni** - Le parti al fine di promuovere azioni finalizzate ad implementare le relazioni sindacali e favorire lo sviluppo della contrattazione collettiva convengono di attivare un sistema che opererà all'interno della bilateralità nazionale e che si esplicherà attraverso lo svolgimento di diverse attività.

Il finanziamento per lo sviluppo del sistema di relazioni, verrà equamente ripartito tra datori di lavoro e lavoratori. A tal fine entro il 31 gennaio 2011 i datori di lavoro verseranno la quota "una tantum" pari a 12 euro.

**Parte economica** - Gli incrementi retributivi partiranno dal 1° maggio 2010, 1° maggio 2011 e 1° marzo 2012. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, considerando i 115 euro già erogati nell'anno 2009, *ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad € 52 lordi*, suddivisibile in quote mensili, o frazionabile in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo verrà erogato in unica soluzione con la retribuzione di settembre 2010.



Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazione degli importi "una tantum".

## Tabelle retributive ARTIGIANI in vigore 1° Maggio 2010

### Settore Alimentare

Livelli	Retribuzione Tabellare dal 01.01.2010	Aumento 1.5.2010	TOTALE lordo naz.le	I.R.R.	TOTALE LORDO	*Scatti anzianità
<b>1<sup>^</sup> Super</b>	1.819,74	<b>39,12</b>	1.858,86	37,18	<b>1.896,04</b>	33,57
<b>1<sup>^</sup></b>	1.633,83	<b>35,13</b>	1.668,96	31,50	<b>1.700,46</b>	28,92
<b>2<sup>^</sup></b>	1.495,70	<b>32,16</b>	1.527,86	27,37	<b>1.555,23</b>	24,79
<b>3<sup>^</sup> A</b>	1.393,85	<b>30,00</b>	1.423,85	24,27	<b>1.448,12</b>	21,69
<b>3<sup>^</sup></b>	1.318,33	<b>28,34</b>	1.346,67	21,69	<b>1.368,36</b>	19,11
<b>4<sup>^</sup></b>	1.264,55	<b>27,19</b>	1.291,74	20,14	<b>1.311,88</b>	17,56
<b>5<sup>^</sup></b>	1.206,17	<b>25,93</b>	1.232,10	18,08	<b>1.250,18</b>	16,01
<b>6<sup>^</sup></b>	1.128,50	<b>24,26</b>	1.152,76	15,49	<b>1.168,25</b>	14,46

### Settore Panificazione

Livelli	Retribuzione Tabellare dal 01.01.2010	Aumento 1.5.2010	TOTALE Lordo naz.le	Indennità speciale ▲	TOTALE LORDO	*Scatti anzianità
<b>GRUPPO A</b>						
<b>A1 Super</b>	1.536,30	33,00	1.569,30	94,77	<b>1.664,07</b>	21,69
<b>A1</b>	1.427,86	31,00	1.458,86	88,06	<b>1.546,92</b>	19,11
<b>A2</b>	1.337,04	29,00	1.366,04	82,63	<b>1.448,67</b>	17,56
<b>A3</b>	1.224,55	26,00	1.250,55	75,92	<b>1.326,47</b>	16,01
<b>A4</b>	1.159,76	25,00	1.184,76	72,05	<b>1.256,81</b>	14,46
<b>GRUPPO B</b>						
<b>B1</b>	1.503,95	32,00	1.535,95	92,19	<b>1.628,14</b>	21,69
<b>B2</b>	1.235,18	27,00	1.262,18	76,44	<b>1.338,62</b>	19,11
<b>B3</b>	1.162,90	25,00	1.187,90	72,56	<b>1.260,46</b>	16,01
<b>B4</b>	1.102,75	24,00	1.126,75	68,69	<b>1.195,44</b>	14,46

▲ Sostituisce la 14<sup>a</sup> mensilità da agosto 1995.- \* massimo 5 scatti biennali, istituiti da gennaio 1996.-

▪ Retribuzione erogata per 13 mensilità.-

- ✓ Sono stati conglobati **in un'unica voce** denominata **Retribuzione tabellare**: paga base (o minimo tabellare); ex indennità di contingenza; elemento distinto della retribuzione (EDR)
- ✓ **Prossimo aumento contrattuale 1<sup>a</sup> maggio 2011.-**

## Numero verde gratuito Servizi Cisl

E' attivo il Numero Verde CISL **800 249 307**, un servizio telefonico gratuito, che nasce con lo scopo di dare risposte a lavoratori e pensionati, a giovani ed immigrati, che chiedono assistenza e tutela su tutto il territorio nazionale.

A disposizione degli utenti dalle 9.00 alle 19.00, da lunedì a venerdì ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00, fornisce informazioni sull'organizzazione, sulle sedi territoriali, sulle categorie e sui servizi che la CISL offre,



dall'assistenza previdenziale a quella fiscale e legale.

Gli operatori del Call Center rispondono a:

- ✓ richieste di informazioni generali (es. iscrizione alla Cisl o indirizzo sede territoriale)
- ✓ assistenza fiscale (Caf),
- ✓ assistenza previdenziale (Inas),
- ✓ assistenza legale (Uffici vertenze),
- ✓ informazioni a favore del consumatore (Adiconsum),
- ✓ informazioni per problemi legati alla casa (Sicet).

# Dichiarazione dei Redditi

Modello 730 o Unico/2010 per i redditi del 2009

## **Cara lavoratrice/lavoratore,**

Ti ricordiamo che se non hai ancora preso appuntamento per la compilazione del modello 730, in base ai redditi conseguiti nell'anno 2009, devi affrettarti a farlo: la scadenza è vicina.

**Di seguito riportiamo le scadenze più importanti, le precisazioni più comuni in riferimento ai lavoratori dipendenti, ed i recapiti CAAF-Cisl presenti sul territorio.**

SEDI	INDIRIZZO	TELEFONO	SEDI	INDIRIZZO	TELEFONO
Udine (sede)	Via C. Percoto, 7	0432-246511	Udine 2	Viale Cadore, 9/5	0432-44095
Cervignano	Via Marcuzzi, 13	0431-370167	Cividale	Via Trieste, 4	0432-700686
Codroipo	Via Monte Nero, 12	0432-905262	Latisana	Viale Stazione, 10	0431-521596
Martignacco	Via Libertà, 1	0432-638413	Manzano	Via Bernardis, 8	0432-755466
Mortegliano	Via Campo Sportivo, ex GL	0432-762265	Palazzolo St.	Via Garibaldi, 6/1	0431-586414
Palmanova	Via Garzoni, 8	0432-923767	S. Giorgio di N.	Via Canciani, 23	0431-621766
Torviscosa	P.zza del Popolo, 3/B	0431-92424	Tricesimo	Via Roma, 154	0432-884019

## **SCADENZE**

- **entro il 31 maggio** per la compilazione e/o presentazione del modello 730, presso una sede CAAF;

- **dal 1 giugno al 16 giugno** per la compilazione del modello Unico (ex 740);

Per quanti sceglieranno il modello 730, informiamo che i conguagli risultanti dallo stesso modello, a credito oppure a debito verranno effettuati con la retribuzione relativa al mese di giugno-luglio.

## **CHI DEVE PRESENTARE IL MODELLO:**

► **Chi oltre ad avere percepito redditi da lavoro dipendente o da pensioni, ha avuto redditi da fabbricati, fondiari, da lavoro autonomo, da capitale (azioni), ecc.**

► **Chi oltre ad avere percepito reddito da lavoro dipendente, ha percepito indennità di disoccupazione 'anche agricola', indennità di malattia, di infortunio, cassa integrazione, indennità di maternità, integrazione cimacla, ecc.**

## **PRECISAZIONI PER I LAVORATORI AGRICOLI**

Dal 1998 l'Inps, l'Inail ed anche la Cassa extra legem meglio conosciuta come Cimacla, provvedono al momento della liquidazione della pratica ad operare alla fonte una trattenuta minima ai fini fiscali sulle indennità erogate ai lavoratori, rilasciando successivamente il relativo modello CUD.

Avendo però il lavoratore nella generalità dei casi anche reddito da lavoro dipendente è tenuto a cumulare i diversi CUD rilasciati a suo nome, adempiendo al conguaglio fiscale in quanto erogati da enti diversi.

## **IMPORTANTE**

Ricordiamo che è **obbligo di legge** per tutte le Lavoratrici e Lavoratori fare in modo che tutti i redditi percepiti durante l'anno concorrano alla tassazione fiscale; pertanto ogni singolo ne è direttamente responsabile e soggetto a verifiche fiscali.

***Se hai dubbi sul tuo obbligo di presentare la denuncia dei redditi  
rivolgiti o telefona al CAAF-Cisl  
troverai personale qualificato in grado di Aiutarti.***

# NOVITA' FISCALI 730/2010

## **ACQUISTO ARREDI, TV E COMPUTER**

Detrazione del 20% per l'acquisto di mobili, apparecchi televisivi e computer finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati dal 1 luglio 2008 per i quali si fruisce delle agevolazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio. La detrazione, prevista su una spesa massima complessiva di € 10.000 verrà ripartita in cinque rate. Il pagamento dei beni deve avvenire mediante bonifico bancario o postale speciale ai sensi della legge 449/1997.

## **PROROGA AL 31/12/2010 SPESE RISPARMIO ENERGETICO**

Detrazione del 55% per: interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, interventi sull'involucro di edifici esistenti, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (solo caldaie a condensazione).

## **PROROGA AL 31/12/2012 SPESE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA**

Detrazione del 36% delle spese di recupero del patrimonio edilizio su immobili posseduti o detenuti sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, usufrutto, concessione demaniale, locazione o comodato).

## **PROROGA "A REGIME" DELL'IVA AL 10% SULLE MANUTENZIONI EDILIZIE**

Applicazione dell'Iva ridotta al 10%, anziché con l'aliquota ordinaria del 20% alle prestazioni di servizi rese nell'ambito di interventi di manutenzione edilizia o eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.



## **PROROGA AL 31/12/2010 DETRAZIONE SU ACQUISTO UNITA' IMMOBILIARE IN FABBRICATI INTERAMENTE RECUPERATI DA IMPRESE**

Detrazione 36% per l'acquirente o assegnatario (in caso di cooperative edilizie) dell'immobile da calcolare su un ammontare forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

## **PROROGA AL 31/12/2009 SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI**

Detrazione del 19% per le spese, nel limite massimo di euro 500,00, sostenute dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, per l'autoaggiornamento e per la formazione

## **PROROGA AL 31/12/2009 ACQUISTO ABBONAMENTI MEZZI PUBBLICI**

Detrazione del 19% su un importo massimo di € 250,00 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta anche se sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

## **PROROGA AL 31/12/2010 ROTTAMAZIONE FRIGORIFERI E CONGELATORI**

Detrazione del 20% delle spese sostenute, e documentate, fino al 31 dicembre del 2009, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe non inferiore ad A+. La detrazione spetta in un'unica rata, fino a un valore massimo di 200 euro per ogni apparecchio

## **RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI**

Riproposta di nuovo la possibilità di rivalutare i terreni (agricoli e edificabili) e le partecipazioni possedute al 01/01/2010. Entro il 31 ottobre 2010 si dovrà pagare l'imposta sostitutiva dovuta (2% o 4%) che potrà anche essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo (sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo). La medesima data è prevista anche per la redazione e il giuramento della perizia di stima.

## **MONITORAGGIO FISCALE ATTIVITA' FINANZIARE E PATRIMONIALI ESTERO**

Le attività finanziarie e patrimoniali esportate nel 2009 o detenute all'estero al 31/12/2009 da taluni soggetti fiscalmente residenti in Italia devono essere dichiarate nel quadro RW del mod. Unico. In caso di omissione sono previste pesanti sanzioni.

## Infortunio in itinere

requisito per l'indennizzo

Ultima notizia dal nostro ufficio legale FAI nazionale - *Non compete l'indennizzo al lavoratore infortunatosi nelle vicinanze della propria abitazione mentre rientra dal lavoro.*

### Il caso

Un lavoratore chiedeva l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello, che aveva confermato la decisione con cui il Tribunale aveva respinto il proprio ricorso nei confronti dell'Inail, volto ad ottenere il riconoscimento come infortunio sul lavoro della frattura del femore subita cadendo mentre scendeva dalla sua autovettura, davanti alla sua abitazione.

L'esclusione dell'indennizzo era fondata sul fatto che il giudice aveva accertato che l'incidente si era verificato, dopo che il lavoratore era sceso dalla propria autovettura, in prossimità del portone dell'abitazione dopo aver attraversato il giardino.

### Il principio di diritto

Con la sentenza del 27 aprile 2010 n. 10028 la Corte di cassazione ha affermato che: *“la configurabilità di un evento lesivo come infortunio in itinere, indennizzabile dall'Inail, comporta che esso si sia verificato nella pubblica strada, dalla cui nozione rimangono esclusi tutti i luoghi rientranti nella proprietà esclusiva o comune del lavoratore, quali le scale, i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali”.*

### Nota

L'infortunio “in itinere” come tale indennizzabile nell'ambito della tutela del lavoratore contro il rischio di infortuni sul lavoro, non è configurabile – oltre che nell'ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora) – anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprietà privata, atteso che l'indennizzabilità (come risulta chiaramente anche dalle nuove disposizioni di cui al d.lgs. n. 38 del 2000, art. 12) presuppone che l'infortunio si verifichi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del

lavoratore assicurato (cfr. in tali sensi: Cass. 9 giugno 2003 n. 9211).

Questa regola è conforme alla giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di infortunistica sul lavoro: essa deve essere volta a valorizzare l'esigenza di pervenire ad una preventiva determinazione degli oneri che l'istituto assicurativo è tenuto a sopportare ed alle rendite cui avranno diritto i lavoratori (Corte Cost. 21 settembre 1997 n. 350), nonché a non dilatare eccessivamente la spesa pubblica.

## Cure Termali

modalità e termini per la presentazione della domanda all'Inps

Tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Inps **hanno diritto alle cure termali** nell'ambito di strutture convenzionate con l'Istituto medesimo.

Per poter fruire delle cure termali sono necessari 5 anni di assicurazione presso l'Inps e 3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda.

Il costo delle cure è a carico del Servizio sanitario nazionale, mentre quello del soggiorno è a carico dell'Inps.

L'assicurato è tenuto al pagamento del ‘ticket’ nella misura prevista dalla legge.

Le spese per il viaggio di andata e ritorno sono a carico dell'assistito.

Le cure termali possono essere effettuate solo per 5 anni, fatta eccezione per alcuni casi particolari individuati dai medici dell'Inps.

La domanda di cure termali va presentata alla Sede Inps di residenza del lavoratore entro il 31 dicembre di ogni anno.

**Novità** – a partire dall'anno 2010 gli assicurati possono presentare la domanda di terapia termale nel corso dello stesso anno solare, fermo restando che le domande già presentate nel corso del 2009 dovranno essere ritenute valide per il prossimo anno. In linea generale, considerato che le strutture termali sono attive mediamente nel periodo marzo-novembre, le domande di prestazione devono essere presentate dal 1° gennaio al 31 ottobre di ogni anno.

Il nuovo modulo di domanda si trova disponibile presso il sito internet dell'Inps, sezione modulistica.



Il giorno 16 febbraio 2010 è stato sottoscritto il rinnovo del 2° biennio contrattuale che prevede l'incremento economico di € 77,00 al livello 3<sup>^</sup>, da dividersi in 3 tranches con le seguenti decorrenze:  
01.01.2010 € 30,00 - 01.01.2011 € 25,00 - 01.07.2011 € 22,00 - di seguito le tabelle aggiornate

## decorrenza 1<sup>^</sup> gennaio 2010

### **OPERAI e IMPIEGATI a Tempo Indeterminato**

LIVELLI	retribuzione conglobata	descrizione .... in pillole ...
livello 6	<b>1.077,32</b>	operai in possesso di relative conoscenze - mansioni generiche
livello 5	<b>1.216,37</b>	operai con specifiche conoscenze - impiegati di prima assunzione
livello 4	<b>1.275,05</b>	operai con autonomia e respons.tà - impiegati con specifica preparazione
livello 3	<b>1.379,03</b>	impiegati senza autonomia di concezione e potere d'iniziativa
livello 2	<b>1.479,18</b>	operai di elevata competenza professionale tecnico-pratica
livello 1	<b>1.560,18</b>	impiegati con facoltà d'iniziativa adeguata nell'ambito proprie funzioni

**Ferie:** ai lavoratori spettano 26 giorni all'anno, pari a 169 ore annue di ferie retribuite. Nel caso di orario settimanale distribuito su 5 giorni, spettano 22.

**13<sup>^</sup> mensilità:** corresponsione entro 15 dicembre.-

**14<sup>^</sup> mensilità:** corresponsione entro 15 luglio.-

✓ **prossimo aumento gennaio 2011**

### **OPERAI a Tempo Determinato**

LIVELLI	retribuzione	3 <sup>^</sup> elemento	TOTALE	TFR giornaliero 9% retribuzione congl.
	giornaliera	30,44%		
livello 6	41,44	12,61	<b>54,05</b>	3,73
livello 5	46,78	14,24	<b>61,02</b>	4,21
livello 4	49,04	14,93	<b>63,97</b>	4,41
livello 2	56,89	17,32	<b>74,21</b>	5,12



## Assegno per il Nucleo Familiare


I lavoratori fissi anche del settore agricolo devono presentare domanda in azienda

I lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato siano essi occupati nel settore agricolo, industriale o artigianale, **per ricevere in busta paga** l'assegno per il nucleo familiare – se rientranti nel diritto – devono presentare direttamente alla propria direzione aziendale la richiesta di prestazione.

La normativa in vigore parifica dal 1.7.2007 il pagamento degli ANF del settore agricolo (solo per i lavoratori fissi) al settore industriale.

I nostri operatori sono comunque disponibili a fornirvi le necessarie informazioni in merito alla normativa e agli importi spettanti in base al reddito che per il periodo 1.7.2010 al 30.6.2011 **sara riferito all'anno 2009.**

Per la compilazione della domanda è necessario presentarsi con i redditi del nucleo familiare e con i codici fiscali dei familiari a carico.



# Congedi Parentali

permessi retribuiti per parenti ed affini

La normativa di legge, come meglio specificato in seguito, prevede la possibilità di usufruire di permessi retribuiti in caso di decesso o grave infermità del coniuge o di parenti entro il 2° grado, ma attenzione perché le normative contrattuali possono prevedere altro.

Il comma 1 dell'art. 4 della legge 53/2000 prevede che la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore o la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

Il comma 3 dell'art. 33 della legge 104/92, così come modificato dalla legge 53/2000 art. 20, concede invece la possibilità al lavoratore dipendente che assiste una persona con handicap, di cui sia o genitore o parente o affine entro il 3° grado, in situazione di gravità, **di usufruire di tre giorni di permesso retribuito ogni mese** (per i contratti a tempo pieno). Dette agevolazioni spettano anche nel caso in cui il disabile non sia convivente. La condizione indispensabile è che l'assistenza sia continua ed esclusiva.


Il Ccnl per gli Addetti dell'Industria alimentare nel rinnovo del settembre 2009, prevede all'art. 40:

- ✓ **4 giorni** (anzichè i 3 precedenti) di permesso in caso di decesso o grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado anche non convivente.

Il Ccnl degli Operai agricoli all'art. 34, prevede:

- ✓ un permesso retribuito di giorni 3 in caso di decesso di parenti di 1° grado e negli altri casi previsti dalla legge <sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Cfr art. 4 comma 1, legge 8 marzo 2000, n. 53. "La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica".



## Il punto sui rinnovi contrattuali

### **CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti**

E' un rinnovo caratterizzato da un susseguirsi di incontri in sede tecnica ed in sede plenaria incominciati il pomeriggio del 17 dicembre 2009 e che **proseguiranno il 21, 24 e 25 maggio p.v.** con la speranza di poter già licenziare definitivamente quanto finora discusso.

In questo arco temporale vi sono stati scambi reciproci di testi in merito ai seguenti punti:

- art. 6 - osservatori;
- art. 14 – rapporto di lavoro a tempo parziale;
- art. 15 – apprendistato professionalizzante;
- art. 16 – somministrazione di lavoro;
- art. 21 – mobilità territoriale della manodopera;
- art. 25 – raccolta dei prodotti sulla pianta;
- art. 27 – rivisitazione declaratorie;
- art. 30 – orario di lavoro;
- art. 38 – lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli;
- art. 39 – lavoro straordinario, festivo, notturno operai florovivaisti;
- nuovo – esternalizzazioni



ma anche sulla struttura contrattuale e la dinamica salariale, sulla decorrenza degli aumenti, sulla contrattazione provinciale, sul salario variabile di produttività, sulla base del calcolo degli aumenti, sulla contrattazione aziendale, di gruppo e/o settore, sugli enti territoriali e sulla bilateralità con la relativa aliquota contributiva

La controparte ha comunque espresso perplessità sulla possibilità di prevedere una contrattazione aziendale alternativa a quella provinciale, mentre si è manifestata una disponibilità sulla contrattazione di gruppo e/o settore come contratto di secondo livello.

Parere negativo è stato purtroppo dichiarato rispetto alla gestione da parte del nuovo ente bilaterale da costituire, del Tfr degli Operai a tempo determinato, mentre è stata sottolineata l'importanza di rendere obbligatorie le contribuzioni previste per lo stesso ente.

Da parte sindacale, nel ribadire le proprie posizioni, chiaramente espresse nella piattaforma unitaria, abbiamo invitato le controparti a riconsiderare a questo punto della trattativa quegli aspetti sui quali avevano espresso i loro dubbi.



### **CCNL Cooperazione Agricola**

E' un rinnovo caratterizzato da una controparte molto attenta a rimarcare le difficoltà del momento anziché entrare nel merito delle richieste presenti in piattaforma. Siamo riusciti solo al termine del terzo incontro del 29 aprile u.s. a completare la disanima della piattaforma stessa e ad ottenere delle risposte, su molti aspetti, negative quali l'unificazione contrattuale e gli appalti oppure non esaustive come la previdenza complementare e la classificazione oppure di approfondimento su orario di lavoro e formazione professionale.

Nell'ultimo incontro del 13 maggio abbiamo ottenuto un primo risultato con la sottoscrizione del verbale interpretativo, relativamente agli articoli 46 e 59 del precedente contratto (lavoro notturno e riassunzione). Ciò comporterà l'immediata messa in stampa del contratto e la relativa distribuzione a livello territoriale.

Per quanto riguarda, invece, i contenuti della piattaforma, si è continuato in un confronto di assestamento: noi a sostenere la caratterizzazione di questo contratto partendo dalle specificità aziendali e dai problemi che queste comportano; la controparte a rimarcare la valenza agricola, partendo dallo spirito della legge 240 del 1984.

I prossimi incontri sono già stati programmati per il 26 maggio e 15 giugno p.v.

## **CCNL Unionalimentari-Confapi – Piccola Media Industria**

In data 14 maggio u.s. si è tenuto il primo incontro per il rinnovo del Ccnl Piccola e Media Industria alimentare.

In questa occasione abbiamo potuto finalmente presentare la piattaforma che avevamo già inviato nel gennaio alle controparti.

Semberebbe esserci la volontà della Confapi di effettuare incontri serrati e costruttivi per giungere in tempi brevi alla sigla del Ccnl.

Sarà nostra premura tenere informati i nostri associati a cui viene applicato il presente contratto nazionale.

## **CCNL Bonifica biennio economico**

La novità sostanziale con la quale abbiamo aperto il 2 marzo ufficialmente la trattativa di rinnovo del biennio economico è stata l'inclusione nella base di calcolo degli incrementi retributivi del valore medio degli scatti di anzianità con la relativa richiesta economica di 92 euro al parametro 132.

L'ultimo incontro tenutosi venerdì 14 maggio u.s. in seduta ristretta ha consentito di individuare significativi avvicinamenti che fanno ben sperare in una possibile conclusione del negoziato il 1<sup>a</sup> giugno p.v., data in cui è stato convocato l'incontro in sede plenaria.

## **Contratto Integrativo Regionale Impiegati Agricoli**

Si è dimostrata fin dall'inizio una trattativa difficile per le rigidità messe in campo dalla controparte principalmente legate alla difficile situazione del momento di certi settori agricoli regionali.

Gli incontri del 24 febbraio e del 4 maggio u.s. hanno solo permesso di approfondire le proprie posizioni e le OO.SS. per non rompere il tavolo hanno deciso di congelare momentaneamente la trattativa, chiedendo nel contempo un incontro 'politico' con i Presidenti delle tre Associazioni Imprenditoriali: Confagricoltura, Coldiretti e Cia con lo scopo di superare alcune chiusure specialmente sull'aumento salariale e sulla richiesta sindacale di introdurre la contrattazione integrativa aziendale.

# Tutela i Tuoi diritti iscriviti alla FAI - Cisl

<b>RECAPITI FAI-Cisl sul territorio</b> <i>(Validi da Maggio a Dicembre 2010)</i>			
<b><u>CERVIGNANO</u></b> Via Marcuzzi, 13 tel. 0431 370167 Il 3° <b>VENERDI'</b> del mese dalle 17.00 alle 18.30	<b><u>CIVIDALE</u></b> Via Trieste, 4 tel. 0432 700686 Il 1° <b>LUNEDI'</b> del mese dalle 17.00 alle 18.30	<b><u>CODROIPO</u></b> Via Monte Nero 12 tel. 0432 905262 Il 1° e 3° <b>GIOVEDI'</b> del mese dalle 17.00 -18.30	<b><u>MANZANO</u></b> Via S. Giovanni 12 tel. 0432 750262 Il 4° <b>LUNEDI'</b> del mese dalle 17.00 alle 18.30
<b><u>MORTEGLIANO</u></b> Via Campo Sportivo, 1 tel. 0432 762265 Il 2° <b>VENERDI'</b> del mese dalle 17.00 alle 18.30	<b><u>PALAZZOLO</u></b> Via Garibaldi, 5 tel. 0431 586414 Il 2° e 4° <b>GIOVEDI'</b> del mese dalle 17.00 alle 18.30	<b><u>PALMANOVA</u></b> Contrada Grimani, 1 tel. 0432 923767 Il 1° <b>VENERDI'</b> del mese dalle 17.00 alle 18.30	<b><u>UDINE- sede</u></b> <b>LUNEDI' e VENERDI'</b> dalle 10.30 alle 12.30 <b>MERCOLEDI</b> 10.30-12.30 / 17.00-18.30